

**Ordinanza
sulle quote cantonali di partecipazione
alle indennità e agli aiuti finanziari
destinati al traffico regionale
(OQC)**

del 18 dicembre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 53, 61 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957¹ sulle ferrovie (Lferr).,

ordina:

Art. 1² Oggetto

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale.

Art. 2³ Calcolo della quota cantonale

La quota cantonale equivale al prodotto della partecipazione cantonale e la quota di un Cantone a una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale; essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

Art. 3⁴ Calcolo della partecipazione cantonale

¹ Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind.) e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale (inf.) è calcolata secondo la seguente formula, restando inteso che il risultato è arrotondato all'unità:

- a. partecipazione cantonale (ind.) = $\text{CIS (ind.)}^3 \times 0,5375 + 0,2$;
- b. partecipazione cantonale (inf.) = $\text{CIS (inf.)}^4 \times 0,733 + 0,15$.

RU 1996 169

¹ RS 742.101

² Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

² È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 Lferr.

³ Le partecipazioni cantonali sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell'allegato della presente ordinanza.

Art. 4⁵ Variazione annuale massima della quota della Confederazione

La quota annuale della Confederazione all'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale può variare al massimo del 5 per cento della quota della Confederazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 Lferr.

Art. 5 Condizioni strutturali

Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale [IS(inf.)].⁶

Art. 6 Calcolo degli indici strutturali

¹ Gli indici strutturali sono calcolati in base alle seguenti formule:

a. $IS(ind.) = 0,7 \times IDD + 0,3 \times ILF$

b. $IS(cinv.) = 0,3 \times IDD + 0,7 \times ILF$

dove:

IDD = indice della densità demografica, espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera; la densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva.

ILF = indice della lunghezza della rete delle ferrovie private. La lunghezza della rete equivale alla somma delle quote del Cantone (secondo la chiave di ripartizione intercantonale) nelle infrastrutture cofinanziate dalla Confederazione e dai Cantoni (lunghezza esercitata); la somma è espressa in percentuale; il 100 per cento è dato da 0,3 m per abitante.

² Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti:

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

- a. $CIS (ind.) = \{600\% - IS (ind.)\} / 600 \%$
- b. $CIS (inf.) = \{665\% - IS (inf.)\} / 665 \%$

Art. 7 Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

¹ Se la linea passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi.

² Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l'Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione tenendo conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.

³ L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere e proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte ad un altro Cantone se situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e servono agli abitanti di quel Cantone. La ripartizione dei costi avviene per quarti.

⁴ La lunghezza della linea (lunghezza esercitata) si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.

⁵ Se i costi non coperti sono noti solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 3 marzo 1975⁸ concernente l'esecuzione dell'articolo 60 della legge sulle ferrovie è abrogata.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ La chiave di ripartizione prevista dalla presente ordinanza è applicata la prima volta:

- a. alle convenzioni sull'offerta per l'anno d'orario 1998/99;
- b. alle convenzioni in materia di investimenti per le quali la proposta di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁹ sui sussidi è presentata dopo il 1° gennaio 1996.

² Alle convenzioni sull'offerta e sulle indennità per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il cambiamento d'orario 1998 si applicano le partecipazioni cantonali che figurano nell'appendice.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁸ [RU 1975 615, 1985 670 n. I 8; RS 616.611 n. I 4]

⁹ RS 616.1

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

*Allegato*¹⁰
(art. 3 cpv. 4)

Partecipazioni cantonali¹¹

(in per cento)

| Cantoni | Partecipazione cantonale (ind.) | Partecipazione cantonale (inf.) |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Anni d'orario 2008–2011 | Anni civili 2008–2011 |
| ZH | 67 | 80 |
| BE | 46 | 43 |
| LU | 56 | 70 |
| UR | 29 | 34 |
| SZ | 47 | 51 |
| OW | 33 | 42 |
| NW | 45 | 43 |
| GL | 37 | 56 |
| ZG | 65 | 82 |
| FR | 43 | 43 |
| SO | 57 | 66 |
| BS | 73 | 87 |
| BL | 61 | 67 |
| SH | 58 | 77 |
| AR | 40 | 27 |
| AI | 26 | 17 |
| SG | 55 | 65 |
| GR | 20 | 15 |
| AG | 61 | 73 |
| TG | 53 | 56 |
| TI | 48 | 62 |
| VD | 50 | 50 |
| VS | 35 | 31 |
| NE | 50 | 50 |
| GE | 71 | 86 |
| JU | 27 | 22 |

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹¹ In vigore il 9 dic. 2007 per le indennità dell'offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, e il 1° gen. 2008 per gli aiuti finanziari per l'infrastruttura del traffico regionale.

